

L'anno 2023 il giorno 2 del mese di maggio.

Il direttivo dell'Associazione di volontariato culturale, Hinc ODV, si riunisce in seduta straordinaria, come da comunicazione email del 14-4-2023 per dibattere e prendere decisione sul seguente odg.

- 1- Rigetto della domanda di iscrizione dell'Associazione ai Runts: cosa fare
- 2- varie ed eventuali

Il direttivo convocato in seduta straordinaria per deliberare sulle decisioni di cui alla lettera di convocazione, presenti il presidente e legale rappresentante Rudy Citossi con il membri del consiglio direttivo E.C. Vescovo il Claudia Modonese e Laura Modonese
presente il numero legale dichiara la seduta aperta alle ore 18.

Letto dal presidente la lettera di diniego dei Runts, all'unanimità si decide di non presentare opposizione, ma, sentita l'Avv-Csv di Venezia

Lara Frison di ripresentare domanda di Iscrizione accettando le modifiche suggerite da apportare allo statuto.

Si da quindi, all'unanimità mandato al presidente di registrare le modifiche e reinoltrare la domanda

La seduta si chiude alle 18.40

Il consiglio direttivo

Rudy Citossi

Rudy Citossi

E.C. Vescovo

Emmanuel Carlo Vescovo

Claudia Modonese

Claudia Modonese

Laura Modonese

Laura Modonese



Reg. II 13523
Euro ES
Confermi al mod. F 23

Ufficio Territoriale di Venezia 2
A.N. 1233 serie 3A PR

IL FUNZIONARIO

Castaldo Michele

Direttore Provinciale

(*) Firma su delega



L' 1° Aprile 2023 il giorno 1 del mese di maggio
si riunisce in seduta straordinaria il direttivo
dell'Associazione di Volontari Culturali Hunc edV
come da convocazione email del 4.4.2023 per discutere e
decidere del seguente ordine

- 1- Miglio della domanda di iscrizione al Puntz
- 2- Varie ed eventuali

Il direttivo convoca in seduta straordinaria per deliberare
sulle decisioni di cui alla lettera di convocazione, presenti il
presidente e legge rappresentate Rudy Citroni, con i membri
del consiglio direttivo E. C. Vesco e Laura Modonese e Claudia
Modonese, presenti il numero legge dichiara aperta la seduta
alle ore 18.

Letto dal presidente la lettera di sviluppo dei punti d'iscrizione
al Puntz dei punti, all'unanimità decide di non presentare
nessun, un gruppino per il 2023 del 2023 loro Puntz
di rappresentare domanda di iscrizione, accettando le
modifiche suggerite per lo statuto.

Si dà quindi all'unanimità mandato al presidente di
registrare le modifiche e rimandare la domanda di iscrizione
ha votato in ordine alle ore 18.40

Il compito d'ordine

Rudy Citroni Rudy Citroni

E. C. VESCOVO Emanuele Carlo Vesco

CLAUDIA MODONESE Claudia Modonese

LAURA MODONESE Laura Modonese

DATA PROPOSED from Proton

Laura Modonesi

Da uno frammento rubato e barometricamente
pagina, una Associazione di volontariato culturale che
l'Associazione ha solo dopo aver avuto l'approva-
zione, poi viene se ne esce. Lei a scendere il responso
ricordo, per capire la pratica a mettere?

Siamo solo una associazione di volontariato culturale.



ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Organizzazione di volontariato HINC"**, più avanti denominata per brevità **"HINC O.D.V."** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La sede legale è a Santa Croce 1312 , a Venezia (Ve).

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione dell'Assemblea degli associati potranno essere istituite, o chiuse, sedi secondarie e operative, nonché sezioni in altre Città.

ART. 2

(Statuto)

"HINC O.D.V." è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea degli associati può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto e per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, umana e culturale.

Finalità perseguite

Le attività che si propone di svolgere, ai sensi dell'art.5 del codice del terzo settore, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. d) dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/17: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28.03.2003 n. 53, e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- lett. g) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; promozione al turismo religioso della cultura e dell'ambiente
- lett. z) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, "HINCH O.D.V." si attiverà mediante le seguenti azioni, qui individuate a titolo esemplificativo ma non esaustivo :

Quindi declinando almeno una azione per ciascuna attività di interesse generale riportate nel precedente punto. queste in via generale le attività dell'Associazione

lett. d) dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/17 ricercare e promuovere, continuando la collaborazione in atto con i Musei Archeologici, chiese dimore storiche et similia e anche con altre entità di carattere museale, gli interventi di restauro e/o di manutenzione conservativa da far eseguire a persone altamente specializzate in questo campo nei depositori di sedi culturali a formare nuovi volontari;

- lett. f) dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/17 : a favorire e sviluppare lo scambio di buone pratiche condivise e/o l'insegnamento di tecniche tradizionali nel campo del restauro dei beni storico artistici; a superare le barriere del solo sapere col sapere e saper fare
- lett. g) dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/17 preservare la continuità di conoscenze pratiche e teoriche della tradizione, che sono bagaglio culturale specifico della realtà italiana in generale, e veneziana in particolare, attraverso stage programmati con i volontari senior e quelli junior che sono arrivati e che arriveranno;
- lett. h) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 117/17: operare per sviluppare, nel contempo, la conoscenza e diffusione di nuovi materiali e tecnologie moderne ed innovative, integrando quelle tradizionali alle nuove e specifiche sull'uso applicato dei nuovi materiali e delle tecnologie green.
- sviluppo di tecniche di catalogazione dei beni culturali materiali ed immateriali, tra tradizione e anche con l'uso della IA;
- operare per diffondere la progettazione e la didattica in ambito culturale, avvicinando il volontariato al mondo delle scuole di arte e restauro-
- istituire "cantieri scuola di manutenzione conservativa per far conoscere e diffondere a vari soggetti (studenti, Enti, Istituzioni, associazioni...) la realtà del restauro dei beni culturali negli ambiti di intervento;
- intraprendere azioni di collaborazione e cooperazione a livello nazionale ed internazionale tra quanti- Enti, associazioni, Istituzioni, singoli cittadini, operano nello stesso ambito tecnico e culturale;
- organizzare riunioni, conferenze, studi, seminari, convegni, congressi in ambito nazionale ed internazionale, dai kick off alle chiusure di eventi e progetti, a mostrare il lavoro eseguito, con le realtà che vi hanno partecipato.

- predisporre progetti e scambi culturali in ambito nazionali, comunitario ed internazionale, creando un fil rouge di incontri tra stakeholder e Enti che finanziano progetti;
- creazione di una "banca dati, che funga da archivio delle "best practice" nel settore di interesse e che grazie alla rete sia facilmente fruibile e gestibile da tutti;
- creazione con le tecnologie informatiche di una "piattaforma multimediale interattiva" per consentire formazione a distanza, scambio di esperienze e condivisione di conoscenza, con le diverse e varie esperienze maturate dalle specifiche realtà' .

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione/Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera in ambito nazionale ed europeo, in particolare nel territorio della Regione Veneto, privilegiando la connessione con quei soggetti e territori anche al di fuori del Veneto che hanno avuto una storia comune con la realtà di Venezia.

ART. 6

(Soci, ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50 per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, deliberata dall'Assemblea degli associati, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione con deliberazione dell'Assemblea degli associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

I componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione saranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per gli eventuali componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, i compensi saranno stabiliti in funzione di quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

ART. 11

(Assemblea degli associati)

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

Gli enti associati hanno diritto ad un voto e dovranno nominare un delegato tra i propri associati che li rappresentano in assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, o e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea degli associati:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, nelle forme e modalità stabilite all'art.6 dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- può deliberare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, per l'esecuzione dello statuto e per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- può deliberare l'istituzione di un Comitato Scientifico per l'eventuale supporto alle attività dell'organizzazione;
- delibera su altre competenze eventualmente attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) a cinque (5) membri eletti dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati, tra i propri associati.

Dura in carica per quattro (4) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre (3) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre (3) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea degli associati ;
- predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea degli associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati, l'accoglienza o il rigetto delle domande degli aspiranti associati, secondo le modalità stabilite all'art.6 dello Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea degli associati assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea degli associati nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea degli associati ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge ed eventualmente da apposito regolamento adottato deliberato dall'Assemblea degli associati.

ART. 27 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

LAURA MODONESE

Laura Modonese

EMANUELE CARLO VESCOVO

Emanuele Carlo Vesco

CLAUDIA MODONESE

Claudia Modonese

RUDY CITOSI

Rudy Citi



3 1233 19/05/2023

0,00 T6G23L001233000SJ
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G

